

PROFESSIONISTI

Privacy: quando i professionisti sono responsabili del trattamento?

di Lucia Recchioni

Lo scorso **7 febbraio** il **Garante privacy** ha fornito alcune **precisazioni** in merito al **ruolo** e alle **responsabilità** dei **Consulenti del lavoro** nel trattamento dei dati dei dipendenti dei loro clienti, tenendo conto delle novità introdotte con il **GDPR**.

I **chiarimenti** forniti assumono estrema **rilevanza**, soprattutto in considerazione della possibilità di estendere gli stessi ad **altri professionisti** ai fini della loro **corretta qualificazione**.

Giova a tal proposito ricordare che il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro** si era pronunciato sul punto con **circolare n. 1150 del 23 luglio 2018**, **escludendo l'obbligo**, in capo ai Consulenti del lavoro, di essere nominati **responsabili del trattamento**.

Nell'ambito della richiamata circolare il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro** si è infatti soffermato sul ruolo del **responsabile del trattamento**, ricordando che, ai sensi dell'**articolo 28 Regolamento Ue 679/2016**, *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un **contratto** o da **altro atto giuridico** a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che **vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento** e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

Sempre l'**articolo 28, par. 3, Regolamento Ue 679/2016**, al successivo **lett. a)**, chiarisce altresì che il **trattamento**, da parte del **responsabile**, deve avvenire soltanto **"su istruzione documentata del titolare del trattamento"**, mentre la **lett. h)** prevede che il **responsabile "metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato"**.

In considerazione di quanto appena esposto, nonché di quanto ulteriormente previsto dal **Regolamento Ue 679/2016**, i Consulenti del lavoro, nella loro **circolare n. 1150 del 23 luglio 2018**, hanno quindi ritenuto che *"il Responsabile del Trattamento appare così come un vero e proprio **preposto del titolare**, che ne segue **pedissequamente le istruzioni**... **La sfera di autonomia del Responsabile risulta quindi fortemente compressa non solo dalla specificazione dei compiti a lui affidati, ma anche da un **penetrante potere-dovere di direzione e vigilanza** del Titolare nei suoi confronti che si esplica nella successiva fase di trattamento dei dati"***.

La **conclusione** raggiunta nel suddetto documento (pienamente condivisibile) è quindi che la **figura del responsabile del trattamento sia incompatibile con il ruolo del professionista**, al quale deve essere riconosciuta **indipendenza** nello svolgimento dell'attività; più correttamente, quindi, il Consulente del lavoro potrebbe essere qualificato come un **contitolare del trattamento**.

Secondo la richiamata interpretazione, non è tuttavia preclusa al Consulente del lavoro la possibilità di rivestire il ruolo di **responsabile del trattamento**, previo **specifico incarico professionale** e con previsione di un **separato compenso** a fronte dell'impegno al trattamento.

Di diverso avviso si è mostrato invece il **Garante privacy**, il quale ha distinto:

- il trattamento dei **dati dei propri clienti**, persone fisiche, da parte del **Consulente del lavoro** (il quale ricopre quindi, in tali ambiti, il ruolo di **titolare del trattamento**)
- il trattamento dei **dati dei dipendenti del cliente**.

In questo secondo caso, infatti *“occorre fare riferimento alla figura del **responsabile**, che, anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di **attività delegate dal titolare** il quale all'esito di proprie scelte organizzative può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse... **delimitando l'ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare**”*.

Qualora, poi, il professionista volesse avvalersi di **collaboratori** dovrebbe nominarli quali **designati** al trattamento se operano **sotto la sua autorità**; trova invece applicazione la disciplina in materia di **subresponsabili** se ai **collaboratori** stessi sono affidate specifiche attività di trattamento. Si ricorda, a tal proposito, che **la nomina del subresponsabile deve essere autorizzata dal titolare**.



EC Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)